

CONTRATTO DI VENDITA DI GAS

Tra

_____, con sede legale in _____ codice fiscale n° _____, partita I.V.A. n° _____ e numero di registrazione al Registro delle Imprese di _____ codice di accisa n° _____ codice PSV n° _____ in persona di _____ in qualità di Legale Rappresentante (di seguito “Acquirente”)

e

Edison S.p.A. con sede legale in Foro Buonaparte n° 31, 20121 Milano, codice fiscale, partita IVA e n° di iscrizione al registro delle imprese di Milano 10578610155, codice PSV 00008 e Codice Accisa IT00MIO00344W, in persona dell’ Ing. Riccardo Pasetto in qualità di Legale Rappresentante, (di seguito “Venditore”)

Venditore ed Acquirente sono singolarmente definiti “Parte” e congiuntamente definiti come “Parti”.

Premesso che:

a) Edison S.p.A, in qualità di importatore come definito dal Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) del 18 marzo 2010, è tenuta ai sensi della Delibera del 27 aprile 2010 ARG/gas 58/10 (di seguito la “Delibera”), a partire dal 10 maggio 2010, ad offrire sulla “Piattaforma di negoziazione per l’offerta di gas naturale” del GME (di seguito P-GAS) quote del gas che prevede di importare nel periodo 1 Ottobre 2009 – 30 Settembre 2010;

b) in conformità a quanto previsto dalla Delibera Edison ha offerto in vendita sulla P-GAS per l’anno termico 2010-2011 un quantitativo complessivo di gas pari 328.500GJ suddiviso complessivamente in n. 250 lotti di tipologia annuale di pari entità (ciascuno di 1.314 GJ);

c) l’Acquirente, in qualità di soggetto abilitato ad operare in acquisto sulla P-GAS, ha partecipato al book di negoziazione così come definito dall’ Articolo 25 del Regolamento della

piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale e risultando aggiudicatario del volume di gas naturale indicato nel successivo Articolo 4 durante il periodo definito nel successivo Articolo 2, si è irrevocabilmente impegnato ad acquistare e a ritirare al PSV tali quantitativi di Gas secondo le modalità e i termini specificati nel presente contratto di vendita di gas, qui di seguito denominato "Contratto".

1. Oggetto

Oggetto del presente Contratto è la vendita e la consegna da parte del Venditore, e il conseguente acquisto e ritiro da parte dell'Acquirente, delle quantità di gas naturale di seguito specificate, secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente Contratto.

2. Durata

Il presente Contratto dovrà essere sottoscritto entro 5 giorni dalla assegnazione sulla piattaforma P-Gas ed entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà efficacia sino alla piena esecuzione, da parte di ciascuna delle Parti, dei rispettivi obblighi previsti nell'Accordo.

Il periodo di fornitura decorre dal 1 Ottobre 2010, 6:00 AM CET e termina il 1 Ottobre 2011, 6:00 AM CET (di seguito "Periodo di Fornitura").

3. Punto di consegna

Il Venditore consegnerà il gas all'Acquirente sulla Rete dei Gasdotti Italiana al Punto di Scambio Virtuale (di seguito "PSV") di Snam Rete Gas S.p.A come definito nel Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito "Punto di Consegna").

Il passaggio di proprietà dal Venditore all'Acquirente avverrà al Punto di Consegna e l'Acquirente si assumerà i rischi connessi al Gas consegnato e ceduto dal Venditore a partire dal Punto di Consegna.

4. Quantità contrattuale, profilo di prelievo e obbligazioni delle Parti

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8 (Forza Maggiore), il Venditore si impegna a mettere a disposizione dell'Acquirente al Punto di Consegna e l'Acquirente si impegna a ritirare, i seguenti volumi di gas naturale.

Lotti n. _____

Quantità Contrattuale (di seguito QC) = GJ

Quantità Giornaliera (di seguito QG) = _____ GJ pari a QC / n° 365 giorni dell'anno.

Il quantitativo giornaliero di Gas ritirato dall'Acquirente al Punto di Consegna sarà pari alla QG, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 8 ("Forza Maggiore").

Qualora l'Acquirente ritiri nel periodo di fornitura una quantità di Gas inferiore alla Quantità Giornaliera, l'Acquirente sarà tenuto a corrispondere al Venditore il prezzo di cui all'Articolo 5 moltiplicato per il quantitativo di Gas non ritirato.

5. Prezzo contrattuale

Il prezzo di cessione del gas (P) e' pari a:

$$P = \text{___} \text{€}/\text{GJ}^1$$

Il prezzo è da intendersi comprensivo dei costi di capacità all'Entry Point e dei corrispettivi variabili CV e CVP.

Il prezzo non include l'IVA e qualsivoglia imposta a valle del Punto di consegna, che saranno a carico dell'Acquirente

6. Garanzia

Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, l'Acquirente è tenuto a rilasciare a favore di Edison una fideiussione rilasciata da un primario istituto di credito o assicurativa, per un importo pari al valore del Contratto e che dovrà avere validità fino al 30 novembre 2011. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro due giorni, a semplice richiesta scritta da parte di Edison e dovrà riportare altresì tutte le altre condizioni dell'Allegato n. 1.

La fideiussione verrà restituita entro 3 giorni lavorativi dalla verifica dell'avvenuto pagamento.

¹ Il prezzo di vendita del Gas sarà quello indicato sulla P-Gas

7. Condizione risolutiva

Ove la fideiussione rilasciata da un primario istituto di credito o assicurativo, di cui al precedente Articolo 6, non venga consegnata dall'Acquirente al Venditore entro 5 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, il Contratto si intenderà risolto di diritto.

8. Qualità del Gas

Il Gas oggetto del presente Contratto sarà reso disponibile al Punto di Consegna in conformità alle specifiche tecniche di qualità, pressione e temperatura previste e garantite dal Trasportatore al Punto di Consegna.

9. Modalità operative

Le modalità operative per l'emissione delle Transazioni da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte dall'Acquirente saranno quelle previste dalle procedure operative del PSV. Le nomine al PSV verranno effettuate su base quindicinale con procedura da concordare fra le Parti.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 ("Forza Maggiore"), qualora tali Transazioni siano emesse nel rispetto dei tempi stabiliti e delle quantità, il Gas oggetto della Transazione è da considerarsi consegnato dal Venditore all'Acquirente.

L'Acquirente si impegna ad accettare con le modalità previste dalle procedure operative del PSV le Transazioni che presentino volumi corretti.

In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni o penali della controparte. In particolare, nel caso in cui, per cause diverse dalla Forza Maggiore, durante uno o più giorni nel Periodo Contrattuale la quantità oggetto di Transazione risulti diversa dalla DCQ, le Parti dovranno effettuare, non appena possibile, compatibilmente con le tempistiche del PSV, delle Transazioni per:

- (i) cedere al PSV dal Venditore al Compratore le quantità non rese disponibili e non consegnate nei giorni interessati da consegne inferiori alla DCQ. In tal caso il Venditore riconoscerà al Compratore a titolo di penale un importo pari al 10% del Prezzo come definito all'Articolo 5, per le quantità oggetto di Transazione;
- (ii) cedere al PSV dal Venditore al Compratore le quantità rese disponibili e non ritirate nei giorni interessati da consegne inferiori alla DCQ. In tal caso il

Venditore applicherà al Compratore a titolo di penale un importo pari al 10% del Prezzo come definito all' Articolo 5, per le quantità oggetto della Transazione;

- (iii) cedere al PSV dal Compratore al Venditore le quantità rese disponibili e ritirate nei giorni interessati da consegne superiori alla DCQ, al Prezzo come definito all' Articolo 5.

Nel caso di riduzione delle consegne per Forza Maggiore (Articolo 8), ciascuna delle Parti si impegna ad intraprendere tempestivamente, in funzione dei termini di utilizzo del Sistema PSV così come definiti nel Manuale PSV, tutte le azioni ragionevolmente possibili per confermare le Transazioni emesse dall'altra Parte, al fine di dare attuazione alle disposizioni dei suddetti Articoli. Ove ciò non avvenga, troverà applicazione quanto previsto ai precedenti punti del presente Articolo.

10. Forza Maggiore

Per forza maggiore si intende ogni evento o circostanza che, al di fuori del controllo delle Parti, non poteva essere previsto e/o evitato con l'ordinaria diligenza ed a costi ragionevoli, avente l'effetto di rendere impossibile o illegittima l'esecuzione in tutto od in parte del Contratto (qui di seguito "Forza Maggiore").

Conseguentemente, i rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del gas, come pure quelli ad essi connessi o che derivano dal presente Contratto saranno sospesi in tutto o in parte per tutta la durata dell'evento di Forza Maggiore.

Se una delle Parti fosse impedita, per causa di Forza Maggiore, a far fronte ai propri obblighi contrattuali dovrà darne immediato avviso all'altra Parte, con l'indicazione delle circostanze, della natura e delle conseguenze di tale evento di Forza Maggiore, nonché una stima del tempo necessario per porvi rimedio, restando comunque inteso che detta parte dovrà adottare tempestivamente tutte le misure in suo potere al fine di rimuovere l'impedimento.

Nell'ambito di quanto sopra ed a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, le seguenti circostanze saranno considerate casi di Forza Maggiore:

- (a) gli eventi considerati come tali da Snam Rete Gas in relazione al PSV
- (b) impedimenti o sospensioni tecniche del Sistema per gli scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV), che impediscano in tutto o in parte a una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto
- (c) provvedimenti normativi o di pubbliche autorità.

Conflitti di lavoro (scioperi di carattere nazionale e dei settori di appartenenza delle Parti

con esclusione degli scioperi limitati all'azienda delle Parti, serrate ed ogni altra agitazione a carattere industriale) saranno in ogni caso considerati casi di Forza Maggiore e saranno risolti a discrezione della Parte coinvolta in tale conflitto.

L'eventuale sopravvenire di cause di Forza Maggiore non avrà effetto sulla scadenza del presente contratto.

Resta inteso che le sospensioni o riduzioni della fornitura di Gas per Forza Maggiore non daranno titolo per operare la risoluzione del presente contratto ovvero per richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.

Nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore dichiarato da una Parte e/o i suoi effetti, si protraessero per un periodo di 1 mese a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento di Forza Maggiore, le Parti si incontreranno per discutere una possibile risoluzione del problema.

11. Termini di pagamento e altre condizioni

La fatturazione dei volumi di gas oggetto del presente Contratto sarà effettuata mensilmente nel mese successivo a quello del prelievo.

Il Venditore emetterà fattura entro il 10° giorno lavorativo del mese successivo alla consegna del gas.

L'Acquirente si impegna a pagare le fatture emesse dal Venditore per l'importo pari alla Quantità Contrattuale giornaliera QG, di cui all'Articolo 4, moltiplicata per il Prezzo di cui all'Articolo 5 e per il numero di giorni del mese di consegna, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di consegna.

Nel caso in cui il termine di pagamento non fosse un giorno lavorativo, il pagamento potrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo. L'Acquirente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla data di scadenza della fattura presso

San Paolo IMI
Via Broletto 9/11
20121 Milano

Italy

Account No:100000114668

ABI 01025 CAB 01600

Swift Code: IBSPITTM350

IBAN: IT34 0010 2501 6001 0000 0114 668

L'Acquirente dovrà inviare via e-mail conferma dell'avvenuto pagamento all'attenzione di Antonino Filoramo al seguente indirizzo: antonino.filoramo@edison.it

Qualora tale fattura non fosse esatta (o in quantità o in prezzo), il Venditore provvederà ad emettere fattura o nota di credito di conguaglio al momento dell'emissione della fattura relativa al seguente mese di fornitura, che verrà pagata o riscossa dall'Acquirente contestualmente al pagamento della nuova fattura.

Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata, l'Acquirente si impegna, salvo in caso di errore manifesto, a pagare per intero, entro i termini stabiliti ed a titolo provvisorio, l'ammontare della relativa fattura. Tale pagamento non pregiudicherà il diritto delle Parti di contestare in parte o in toto tale fattura.

Il Venditore dovrà inviare via fax la fattura al numero _____ all'attenzione e per e-mail al seguente indirizzo: _____.

In caso di mancato pagamento della fattura da parte dell'Acquirente entro il termine stabilito nell'Articolo 9, il Venditore avrà il diritto di escutere la garanzia fino all'importo non pagato..

12. Riservatezza

Salvo che ciò si renda necessario per il rispetto di una disposizione di legge o normativa applicabile, ovvero per disposizione o ordine dell'Autorità, nessuna delle Parti potrà rivelare a terzi i termini del presente contratto, con particolare riguardo ai livelli di prezzi ivi contenuti, né ogni altra informazione di cui sia venuta a conoscenza in virtù dell'esecuzione del presente contratto, senza il previo consenso dell'altra Parte.

13. Cessione del contratto

E' fatto espresso divieto all'Acquirente di cedere, trasferire, vincolare, dare in pegno o altrimenti disporre, in tutto o in parte, il Contratto i diritti e gli obblighi di qualsiasi natura

derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

Resta, in ogni caso, inteso che la cessione del Contratto di cui alla precedente comma avverrà, ex articolo 1408, comma 2, c.c., senza liberazione del cedente dalle obbligazioni ad esso facenti capo verso la Parte ceduta.

14. Limitazioni di responsabilità

Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 7, ogni Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne sono diretta conseguenza, con esclusione di danni indiretti e/o consequenziali.

Tali danni diretti non includeranno in nessun caso i danni e/o oneri che una Parte sostenga nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi i fornitori del Venditore ed i clienti dell'Acquirente, inclusi eventuali danni e/o penali per mancata consegna a questi ultimi e simili, né alcun eventuale danno indiretto e/o consequenziale.

15. Legge applicabile e Foro Competente

La validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo sono regolate dalla legge italiana.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

16. Novazione

Il presente contratto costituisce novazione di ogni accordo, scritto od orale, intercorso in precedenza tra le Parti ed aventi lo stesso oggetto.

17. Registrazione

Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel Contratto sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli articoli 5, 2° comma e 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, e successive modifiche ed integrazioni, il Contratto sarà registrato in misura fissa

e solo in caso d'uso.

18. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il presente Contratto devono essere trasmesse per iscritto (che comprenderà il fax ma non l'e-mail) ai riferimenti di seguito indicati:

Riferimenti per le comunicazioni a Edison S.p.A.:

Edison S.p.A.
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

(Per comunicazioni tecniche)

Attenzione: Luca Brandimarte
Tel.: +39 02 6222.7696
Fax: +39 02 6222.9140
E-mail: luca.brandimarte@edison.it

(Per altre comunicazioni)

Attenzione: Saverio Grifa
Tel.: +39 02 6222.7224
Fax: +39 02 6222.7212
E-mail: saverio.grifa@edison.it

Riferimenti per le comunicazioni a _____

(Per comunicazioni tecniche)

Attenzione:
Tel.:
Fax:
E-mail:

(Per altre comunicazioni)

Attenzione:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Milano, _____ 2010

Acquirente

Venditore

Edison S.p.A

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1341 del codice civile l'Acquirente dichiara di aver letto attentamente e compreso, nonché di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli del Contratto:

Articolo 4 (QUANTITÀ CONTRATTUALE, PROFILI DI PRELIEVO E OBBLIGAZIONI DELLE PARTI); Articolo 6 (GARANZIA), Articolo 7 (CONDIZIONE RISOLUTIVA), Articolo 8 (QUALITÀ DEL GAS); Articolo 9 (MODALITÀ OPERATIVE); Articolo 10 (FORZA MAGGIORE); Articolo 11 (TERMINI DI PAGAMENTO ED ALTRE CONDIZIONI) Articolo 14 (LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ); Articolo 15 (LEGGE E FORO COMPETENTE).

Acquirente
